



R.G. N. 745/2019

**REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Ufficio del Giudice del Lavoro di 2° grado composto dai seguenti magistrati:

Dott. Gianluca ALESSIO	Presidente
Dott.ssa Annalisa MULTARI	Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI	Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa in appello con ricorso del 23.9.2019

da

INPS (c.f. 80078750587) in persona del legale rappresentante pro tempore, anche per conto di **SSCI SPA**, rappresentato e difeso dall'avv. Anita Sciandrello, giusta procura generale alle liti per notaio Castellini di Roma rep. 77778/19476, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Venezia, Dorsoduro 3519/I

Appellante

Contro

PENNY MARKET SRL (Società incorporante di Penny Market GmbH quale successore di Billa A.G.), c.f. 01737790186, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fernando Pepe e Valentina Pepe, giusta mandato su foglio in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso XXII Marzo 8

Appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Padova, **n. 348/2019** **pubblicata il 17.5.2019**

IN PUNTO: opposizione a verbale di accertamento

Conclusioni:



Per parte appellante: “*in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente in primo grado, con conferma del verbale unico di accertamento n. 000636285/DDL del 21.12.2016; vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio*”.

Per parte appellata: “*dichiarare inammissibile e comunque rigettare, con ogni miglior formula, il ricorso in appello e le domande tutte ivi svolte da Inps, perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte con la presente memoria e/o per il profilo condiviso; e in ogni caso confermare la sentenza di Primo Grado n. 348/2019 resa inter partes dal Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, Giudice dott. Perrone, depositata in data 17 maggio 2019; con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali ed oneri di legge (IVA e CPA) ”.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Padova ha accolto la domanda di accertamento negativo proposta dalla società Penny Market Srl ed ha stabilito che nulla era dovuto dalla società ricorrente (quale obbligata solidale ex art 29 D. L.vo 276/2003) all'INPS per i titoli e le pretese di cui al verbale Unico di Accertamento n. 000636185/DDL del 21.12.2016, condannando parte resistente alla spese di lite.

2. Il primo giudice, rilevato che l'onere di allegare e di provare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata nei confronti della società ricorrente gravava sull'ente impositore, ha precisato che nella memoria difensiva dell'INPS nessuno specifico fatto costitutivo del diritto fatto valere era stato allegato dall'Istituto e gli stessi capitoli testimoniali articolati erano stati dichiarati inammissibili in quanto genericamente formulati, sicché risultava irrilevante la produzione da parte dell'Ente del verbale di accertamento oggetto di opposizione stante la assenza di specifica allegazione in giudizio dei fatti costitutivi, non potendo valere a sanare la carenza allegatoria (di per se solo) il verbale di accertamento ed i verbali di sommarie informazioni ivi allegati.

3. L'INPS ha appellato la sentenza censurandola con un unico motivo di impugnazione.

L'appellato Penny Market Srl ha insistito per la conferma della decisione del primo giudice.

4. La causa, alla udienza del 27 ottobre 2022, veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con l'unico articolato motivo l'Istituto ha evidenziato che le pretese dell'Ente riguardavano le omissioni contributive accertate a carico della Padua Servizi Scarl e rivendicate nei confronti del responsabile solidale Billa Srl nella qualità di committente di un appalto di servizi affidato alla Padua, ai sensi dell'art 29, comma2, D L.vo 276/2003, per un importo di € 559.943,00.

La responsabilità solidale accertata a carico del committente risultava limitata alle somme dovute a titolo di maggiori contributi previdenziali e sanzioni civili inerenti le posizioni contributive dei soci lavoratori della Padua Servizi Scarl che avevano lavorato presso il polo logistico di Carmignano di Brenta (dall'1.2.2012 al 31.5.2015), somme calcolate sulla differenza tra gli importi di retribuzione erogata e quelli della retribuzione dovuta in base del CCNL di categoria applicabile, sulla indennità di trasferta, sulle assenze non giustificate e sulle assenze nei primi tre giorni di malattia.

L'omissione contributiva contestata derivava, dunque, da più voci, puntualmente e dettagliatamente indicate e ricostruite nel verbale di accertamento, sicché l'onere probatorio risultava assolto per ciascuno dei titoli richiamati nel verbale degli ispettori.

In particolare, riguardo alle retribuzioni, vi era prova documentale della differenza tra quanto corrisposto ai lavoratori e quanto invece dovuto in base al CCNL di categoria mentre non vi era prova



(il cui onere ricadeva a carico della ditta originaria ricorrente) della sussistenza di condizioni legittimanti il riconoscimento di eventuali benefici retributivi e contributivi, quali ad esempio motivi di crisi aziendali ovvero un andamento deficitario degli utili di esercizio sia nel breve che nel lungo periodo, circostanze che avrebbero consentito la erogazione di somme inferiori a quelle contrattualmente previste dalla normativa pattizia.

Riguardo, invece, alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, dalla documentazione aziendale acquisita in sede ispettiva le stesse risultavano avvenute solo in sporadici casi mentre non poteva essere considerata trasferta lo spostamento dei lavoratori verso Carmignano di Brenta, luogo di lavoro pattuito come sede nel contratto di assunzione e gravando, comunque, a carico del soggetto che intende fruire dell'esonero e alla detrazione contributiva invocata, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti alla detrazione medesima.

Dai modelli LUL aziendali risultava, inoltre, un numero di ore lavorate inferiore rispetto alle ore previste in contratto con l'inserimento di voci a titolo di "assenza non retribuita, ore non lavorate, aspettativa" e solo in casi esigui risultavano lettere giustificative delle assenze a firma dei lavoratori; anche in questo caso la omissione contributiva emergeva da un semplice confronto documentale e sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le assenze dal lavoro dei dipendenti non contrattualmente giustificate, non esonerano il datore dal pagamento della contribuzione inerente a detti periodi.

Indubbio era anche l'obbligo contributivo del datore di lavoro rispetto ai primi tre giorni di carenza per la malattia.

Gli accertamenti ispettivi e le violazioni contestate trovavano, dunque, origine e fondamento su documenti della stessa ditta e frutto di semplici raffronti matematici; riguardo alla valenza probatoria dell'atto ispettivo la giurisprudenza ne ha riconosciuto la piena prova di quanto in esso scritto sia in punto di provenienza dal suo autore e sia sui fatti avvenuti in loro presenza, sino a querela di falso; peraltro la ditta non aveva fornito alcuna prova contraria idonea a scardinare le risultanze ispettive.

I verbali di accertamento, ai sensi dell'art. 10 n. 5 del D.L.vo 124/2004, sono fonti di prova relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili da parte di altre amministrazioni interessate.

6. La società appellata ha dedotto, in via preliminare, la inammissibilità e tardività della produzione documentale avversaria di cui alla sentenza del Tribunale di Padova (ancorchè passata in giudicato) che aveva respinto la opposizione ad avviso di addebito proposta da Padua Servizi Scarl, avviso originato dal verbale di accertamento opposto in questa sede da Penny Market Srl, non essendovi correlazione né soggettiva né oggettiva ed attenendo ad atti diversi (verbale di accertamento ed avviso di addebito)

Ha eccepito, inoltre, la inammissibilità e la infondatezza dell'appello sotto vari profili rimarcando l'onere probatorio posto a carico dell'ente impositore di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria; inoltre anche le richieste istruttorie testimoniali formulate dall'Istituto in primo grado erano state rigettate per genericità.

Rispetto alle violazioni contributive contestate, la società appellata ha riferito di non conoscere le vicende lavorative, retributive e contributive sottese alle pretese dell'INPS in quanto relative a dipendenti di altro soggetto (l'appaltatore) ciò rafforzando l'onere probatorio a carico dell'Istituto relativo alle pretese azionate nei confronti della Penny Market Srl.

L'Inps, oltre a non provare i propri assunti, ha riferito e richiamato circostanze inconferenti ed errate (un presunto stato di crisi) e che non riguardano Penny Market Srl.

La società appellata ha riproposto, inoltre, le eccezioni formulate in primo grado riguardo al mancato rispetto del termine di 90 giorni per la notificazione del verbale unico (ai sensi dell'art 14 l. 689/81) risultando detto verbale notificato in data 23 marzo 2017 mentre le attività ispettive si erano concluse



in data 21 dicembre 2016; nel verbale, peraltro, mancava la data ed il luogo della sottoscrizione, elementi che ne determinavano la nullità e/o illegittimità.

Il verbale impugnato, peraltro, non conteneva la necessaria precisazione degli esiti dettagliati dell'accertamento eseguito e la indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati; lo stesso, inoltre, non conteneva alcun riferimento al verbale di primo accesso ispettivo, circostanza che determinava violazione e compressione del diritto di difesa della società esponente, inficiando la validità/legittimità dell'intero verbale.

Il verbale, infine, non conteneva gli altri elementi previsti per la sua legittimità quali la diffida a regolarizzare gli inadempimenti, la indicazione della possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida, la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

La Penny Market Srl, inoltre, non aveva sottoscritto alcun contratto con la Padua Srl e Billa A.G. (a cui era succeduta Penny Market) aveva sottoscritto i contratti di appalto per prestazioni logistiche solo con C.I.S.S., soggetto distinto da Padua Servizi Srl e che in ogni caso era decorso il termine di decadenza biennale (a decorrere dalla cessazione dell'appalto) previsto dall'art. 29 del D. L.vo 276/2003 per far valere la responsabilità solidale del committente.

Ha, infine, precisato che i soci lavoratori coinvolti nell'accertamento, contemporaneamente allo svolgimento dell'appalto in questione, avevano prestato attività lavorativa in numerosi altri appalti per attività di facchinaggio e logistica risultando così incomprensibile la richiesta fatta a Billa A.G. (ora Penny Market Srl) della totalità delle differenze contributive computate dall'INPS.

7. L'appello è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito rappresentati.

8. In fatto la odierna vicenda trae origine dal verbale ispettivo del 21.12.2016 nel quale gli ispettori INPS accertavano una serie di inadempienze contributive a carico della Padua Servizi Scarl per il periodo 2/2012-5/2015, verbale che veniva comunicato anche alle società Billa AG, quale obbligato solidale ex art 29, 2° comma, l. 276/2003, che aveva sottoscritto il contratto di appalto con il Consorzio CISS cui la Padua Servizi Scarl era consorziata.

Per quanto risultante dal verbale il credito dell'INPS era fondato sulla adozione da parte della Cooperativa Padua Servizi Scarl, per i soci che avevano lavorato presso il polo logistico di Carmignano del Brenta, di un imponibile contributivo inferiore a quello fissato dal contratto collettivo adottato dalla predetta Cooperativa, dalla registrazione sul LUL di un numero di ore di lavoro inferiore e dalla corresponsione di compensi esenti da contribuzione in assenza di documentazione attestante l'effettività della esenzione.

Va precisato che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'Ente previdenziale è attendibile fino a prova contraria (mai svolta né tantomeno richiesta dai soggetti ispezionati) quando esprime gli elementi da cui trae origine e rappresentano fonti di prova relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati, restando comunque liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. 22395/2019).

Nella fattispecie le violazioni accertate dagli ispettori e riportate nel verbale (rispetto alle quali non sono state mosse specifiche contestazioni di merito) sono emerse dalla contabilità aziendale e dai libri LUL (acquisiti durante l'accertamento) e si sono palesate attraverso un semplice raffronto documentale tra le scritture contabili (in particolare in base alle retribuzioni erogate ed alle altre voci economiche riportate nelle buste paga e nei LUL) e le previsioni normative del CCNL di categoria, non necessitando tale verifica di alcuno ulteriore accertamento probatorio specifico, trattandosi di irregolarità agevolmente desumibili per tabulas.

Nel verbale unico di accertamento, peraltro, vengono analiticamente riportati e descritti gli elementi da cui scaturivano le omissioni contributive nonché i criteri seguiti per determinare le relative debenze contributive per differenza (al verbale, peraltro, sono allegati numerosi prospetti di calcolo per singolo lavoratore e per i diversi anni oggetto di contestazione).



Dunque il verbale di accertamento avverso in giudizio contiene tutti gli elementi sia in fatto che in diritto per supportare e fondare le pretese creditorie dell'ente previdenziale senza necessità alcuna di acquisire ulteriori elementi di prova e/o di supporto documentale.

8.1 Sulla questione del minimale contributivo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, condiviso da questo Collegio, ha precisato che il committente risponde della omissione contributiva derivante dalla violazione del minimale, ovvero dalla adozione da parte dell'appaltatore di un imponibile contributivo inferiore a quello previsto dal contratto collettivo di riferimento.

In tema, fra le altre, Cass. 27382/2018: *“In tema di omissioni contributive del subappaltatore, ai sensi dell'art. m29, comma 2, del d.lgs n. 276 del 2003, sussiste la responsabilità solidale del committente anche ove sia stato convenuto il divieto di subappalto, considerato che l'obbligazione contributiva – derivante dalla legge e facente capo all'INPS- va tenuta distinta rispetto a quella retributiva in ragione della sua natura indisponibile e della sua commisurazione in base al cd. minimale contributivo, così da potersi affermare che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la retribuzione dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale”*. (in senso conforme con riferimento in particolare alle cooperative Cass. Ordinanza sez I 8446/2020).

Nella fattispecie non sono state dimostrate ragioni ed offerti elementi che potessero in qualche modo giustificare la applicazione da parte di Padua Servizi Scarl di una retribuzione inferiore rispetto a quella dovuta e sulla quale dover operare il calcolo della contribuzione previdenziale (ad es. stati di crisi ovvero accordi sindacali).

8.2 Per quanto concerne le trasferte (come risultanti da libri contabili) l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti delle stesse ed alla spettanza del beneficio della decontribuzione grava sul datore di lavoro mentre, nella fattispecie, non risulta prodotta in sede ispettiva alcuna documentazione idonea a comprovare le trasferte effettivamente svolte dai lavoratori e le specifiche esigenze transitorie e contingenti nonché le ragioni aziendali che le giustificavano (Cass. 13011/2017).

In mancanza di tali elementi l'azienda non può usufruire delle agevolazioni contributive su tali voci che vanno conseguentemente considerate nell'ammontare retributivo secondo i criteri evidenziati nel verbale ispettivo.

8.3 Dall'esame dei modelli LUL acquisiti si evidenziano anche le ulteriori omissioni contributive accertate a carico di Padua Servizi Scarl per retribuzioni non corrisposte sia rispetto alle ore lavorate (indicate in misura inferiore rispetto a quelle previste dal contratto e senza validi riscontri documentali delle voci inserite a giustificazione quali “assenza non retribuita”, ovvero “ore non lavorate” o “aspettativa”) e sia rispetto ai primi tre giorni di carenza malattia a carico del datore di lavoro e per i quali non risulta corrisposta alcuna retribuzione.

8.4 Per quanto concerne le ulteriori eccezioni svolte dalla Penny Market Srl avverso il verbale di accertamento si precisa quanto segue.

Riguardo alla dedotta tardività della notificazione del verbale unico di accertamento rispetto al termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della l. 689/81 (accertamenti conclusi in data 21.12.2016 e notifica avvenuta in data 23.3.2017), va premesso che si tratta di disciplina non invocabile nel caso in esame non trattandosi di atto prodromico all'irrogazione di sanzione amministrativa, ma procedimento inerente a pretesa contributiva. In tale senso il collegio richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 4225 del 21/02/2018: *“Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di*



sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalida il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto.”).

In ogni caso il verbale unico di accertamento risulta essere stato spedito a mezzo posta raccomandata alla Penny Market Srl in data 21.3.2017 (per le notifiche degli atti a mezzo raccomandata ha rilievo la data di spedizione) e dunque entro il termine dei 90 giorni indicato dalla norma richiamata (che comunque scadeva il 22.3.2017).

Rispetto ai presunti vizi che determinerebbero la nullità del verbale unico di accertamento (mancato richiamo e allegazione del verbale di primo accesso ovvero mancata indicazione della data e luogo di sottoscrizione) valgono le medesime superiori considerazioni secondo le quali il verbale di accertamento costituisce atto solo eventuale nell'ambito del procedimento con cui viene fatta valere una pretesa contributiva: trattasi di mere irregolarità che in sede giudiziale non determinano alcun vulnus in ordine alla distribuzione degli oneri allegatori e di prova a carico del soggetto destinatario dell'accertamento (in tale senso, circa la distribuzione di detti oneri, si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità, tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012).

Anche la presunta omessa “diffida a regolare gli adempimenti” e l'eventuale oblazione con il pagamento di importi ridotti, è provvedimento che riguarda unicamente il soggetto che ha commesso le violazioni e non all'obbligato solidale che interviene laddove il destinatario non vi provveda, quale è la fattispecie in esame.

Sulla decadenza biennale prevista dall'art 29 D. L.vo 276/2003 il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene non applicabile detto termine decadenziale alla azione di recupero contributivo da parte dell'INPS, applicandosi all'Ente previdenziale solo il termine prescrizione (per tutte Cass. 18004/2019).

Quanto invece alla presunta occupazione dei dipendenti coinvolti nell'accertamento in altri appalti, non è stata fornita idonea prova di tale circostanza e tale onere probatorio non incombeva certamente all'Ente previdenziale.

8.5 Riguardo, infine, alla circostanza dedotta dalla Penny Market Srl di non conoscere le specifiche vicende lavorative, retributive e contributive sottese alle pretese dell'INPS in quanto attinenti a lavoratori alle dipendenze di altro soggetto (l'appaltatore) e di non aver sottoscritto alcun contratto di appalto con la Padua Servizi Scarl in quanto Billa A.G. (a cui era succeduta Penny Market) aveva sottoscritto i contratti di appalto per prestazioni logistiche solo con il Consorzio C.I.S.S.(al quale la Padua Servizi Scarl era consorziata), va precisato che in caso di affidamento di un appalto di servizi a una società cooperativa aderente ad un consorzio, il consorzio è obbligato in solido con l'impresa consorziata relativamente ai crediti di natura retributiva, previdenziale ed assicurativa spettanti ai lavoratori dipendenti da quest'ultima, ai sensi dell'art. 29, co.2, D. Lgs 276/2003 e conseguentemente.

L'affidamento da parte del Consorzio, dei servizi oggetto dell'appalto, a una cooperativa aderente al consorzio costituisce una forma di “sub derivazione del contratto d'appalto” rilevante ai sensi dell'art. 29 citato che regola la responsabilità del committente, dell'appaltatore sub committente, del datore di lavoro; il consorzio (subcommittente) può, quindi, essere chiamato a rispondere in solido con l'impresa consorziata (subappaltatrice) relativamente ai trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi spettanti ai soci lavoratori dipendenti della medesima impresa consorziata (cfr Cass. 24368/2017, Trib Milano 2578/2019).

Il committente risponde in base all'art. 29 [D.lgs 276/03](#) anche quando il contratto d'appalto è intervenuto con un consorzio, mentre l'esecuzione dell'attività viene affidata ad una consorziata, sotto le cui direttive hanno operato i lavoratori.

In nessun caso il committente che ha concluso il contratto d'appalto (e fruito delle prestazioni) può chiamarsi fuori dallo schema della responsabilità solidale - che la legge gli imputa per aver preso parte alla fattispecie contrattuale originaria nell'ambito della quale sono maturati i crediti contributivi o retributivi di cui si tratta – semplicemente adducendo che da quella vicenda ne sia derivata un'altra.



L'affidamento del lavoro in capo ad una consorziata non può valere ad escludere la responsabilità del committente originario; e ciò per la semplice ragione che l'art. 29 consente al creditore (lavoratore o ente previdenziale) di risalire lungo la catena degli appalti passando dal datore subappaltatore all'appaltatore sub committente e da questi al committente principale e beneficiario finale con la garanzia della solidarietà prevista dall'art. 29 [d.lgs. 276/03](#).

Anche per tale aspetto il collegio richiama quanto espresso dal giudice di legittimità: "In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003, va esclusa la configurabilità di un esonero in funzione della possibilità di conoscenza o meno, da parte del committente, dell'esistenza dei rapporti di lavoro dei quali è chiamato a rispondere, e ciò in ragione della "ratio" della disposizione, volta ad evitare che la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni vada a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto; tuttavia, la violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento da parte dell'appaltatore (che, nella specie, aveva simulato l'esistenza di un rapporto diverso da quello subordinato, attribuendo al dipendente la qualità di socio), ne può determinare la responsabilità risarcitoria a vantaggio del committente." (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 2169 del 25/01/2022).

9. In ragione delle argomentazioni svolte, la sentenza appellata va interamente riformata con il rigetto della domanda di accertamento negativo avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 000636185/DDI del 21.12.2016 proposta da Penny Market Srl in primo grado.

10. All'accoglimento dell'appello consegue che, per il principio della soccombenza, l'appellato va condannato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 tenendo conto del valore di causa (indeterminabile di complessità media) applicate le aliquote minime in ragione della linearità nell'accertamento delle violazioni oggetto di causa (di mera natura documentale) e dell'orientamento di legittimità formatosi sulla fattispecie in corso di causa.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda di accertamento negativo proposta in primo grado dalla Penny Market Srl avverso unico di accertamento unico di accertamento e notificazione n. 000636185/ddi del 21.12.2016;

2) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidati quanto al primo grado in € 4.524,00 e quanto al presente giudizio in € 4.236,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%.

Venezia, 27 ottobre 2022

Il Giudice ausiliario estensore

Dott. Nicola Armienti

Il Presidente

Dott. Gianluca Alessio

